



Ministero dell'Interno

Roma, 28 MAG. 2010

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA

AREA II - NORMAZIONE NOTIFICA E CONTROLLO
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA



Al /AICARR

Via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 MILANO

All'ANIT- Associazione Nazionale per l'Isolamento

Termico e acustico

Via Savona, 1/B - 20144 MILANO

Ufficio

Prot. N.º

Allegati

OGGETTO: Chiarimento sulle caratteristiche di reazione al fuoco dei prodotti isolanti.....
per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare installate in attività.....
soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui alle note di codeste associazioni si rappresenta quanto segue:

Il DM 15/3/2005, come modificato dal DM 16/2/2009, introduce sulla base del sistema di classificazione europeo, una distinzione tra i prodotti per l'isolamento degli elementi costruttivi, genericamente definiti "prodotti isolanti", e i prodotti destinati all'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.

L'art.8 del suddetto decreto, attinente specificatamente la tipologia di isolanti in oggetto, indica le classi di reazione al fuoco ammesse per l'impiego lungo le vie di esodo e in tutti gli altri ambienti siano essi impiegati a vista che all'interno di una intercapedine, in quest'ultimo caso specificando la prestazione di resistenza al fuoco del prodotto o dell'elemento che la delimita.

Quanto sopra in coerenza anche con il DM 31/3/2003: "Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione" ove vengono prescritte classi di reazione al fuoco dei materiali isolanti non superiori alla 1 e corrispondenti a quelle europee richiamate nel citato art.8 del DM 15/3/2005.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il DM 15/3/2005 costituisce norma più recente e di maggior dettaglio, i richiami citati nelle note di codeste associazioni ai decreti DM 9/4/1994, DM 18/9/2002 sono da intendersi validi e riferiti ai soli prodotti per l'isolamento degli elementi costruttivi.

Da ultimo si soggiunge che per eventuali installazioni realizzate sotto traccia all'interno di elementi costruttivi, i prodotti destinati all'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare saranno ammessi nelle classi richiamate ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del DM 15/3/2005 e, qualora i materiali utilizzati per richiudere la traccia garantiscano classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, in quelle richiamate al comma 3 dell'art. 8 del decreto medesimo.

IL DIRIGENTE
CRUCIANI

IL DIRETTORE CENTRALE
DATILO